

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo ai sensi dell'Art.2 c. 4 del D.M. 741 del 3 ottobre 2017

Delibera del Collegio Docenti in data 16 maggio 2018 e approvazione del Consiglio d'Istituto in data 28 maggio 2018

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Sulla base del percorso triennale il voto di ammissione agli Esami di Stato sarà l'esito di una media ponderata dei seguenti elementi:

- media aritmetica dei voti disciplinari al termine della classe terza;
- percorso triennale dello studente

Il voto di ammissione non è espressione di una media matematica che non potrebbe dare conto dell'intero percorso scolastico. A prescindere dai voti in decimi, si terrà conto anche

- dell'impegno profuso
- del miglioramento rispetto alla situazione di partenza
- del livello di maturazione personale, delle capacità e attitudini dimostrate nel corso del triennio
- dell'eccellenza / delle difficoltà socio-culturali e di eventuali BES

Ai fini dell'ammissione non dovranno essere presenti più di tre valutazioni insufficienti, fatte salve situazioni di particolare criticità legate a casi di estremo disagio.